



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

REGOLAMENTO DIDATTICO
(Art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Coorte A.A. 2015/2016

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

Classe LM-77

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del corso di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 - Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piani di studio

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle imprese, attivato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe LM 77 delle lauree magistrali in Scienze Economico-Aziendali, di cui al DM 16 marzo 2007.
2. La durata del corso di laurea è di due anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle imprese sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento studenti.
I testi sono consultabili al seguente link:
<http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti.html>
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il corso di laurea magistrale afferisce al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un docente referente, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il docente referente è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. E' istituita una Segreteria didattica di Dipartimento al fine di fornire il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea magistrale, a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alla Segreteria studenti di Ateneo.
3. E' istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <http://cor.unipv.it/>.

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del corso di studio

1. Entro le scadenze, annualmente indicate dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di laurea magistrale, in cui vengono inserite tutte le informazioni

relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento, consultabile alla pagina
.....

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Il corso di laurea magistrale è ad accesso non programmato, con prova d'ammissione.
2. Per essere ammesso al corso di laurea magistrale il candidato deve essere in possesso:
 - della laurea (ivi compresa quella conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/99), o del diploma universitario di durata triennale, o ancora di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente alla laurea italiana ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento studenti;
 - dei requisiti curriculari minimi di cui al comma 3;
 - di adeguata personale preparazione, comprovata dal superamento con esito positivo della prova di ammissione di cui al comma 10.

Non è consentita l'iscrizione al corso di laurea magistrale con carenze formative.

3. Per essere ammesso al corso di laurea magistrale il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari minimi:
 - almeno n. 18 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-P/07 e SECS-P/08;
 - almeno n. 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-P/01 e SECS-P/02;
 - almeno n. 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-S/01 e SECS-S/06;
 - almeno n. 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD: IUS/01, IUS/04 e IUS/09;
 - almeno n. 3 CFU riferibili alle conoscenze informatiche;
 - almeno n. 3 CFU riferibili alla conoscenza della lingua inglese.
4. È consentito un margine di tolleranza sino ad un massimo del 10%, ossia sino a un massimo di 6 CFU, che può applicarsi indifferentemente a uno solo dei gruppi di SSD sopra elencati o a più gruppi.
5. Il requisito curriculare minimo relativo alla conoscenza della lingua inglese si considera soddisfatto se il candidato possiede certificazioni linguistiche internazionali che attestino una conoscenza equivalente o superiore al livello B1 del *Common European Framework* sia per le capacità di comprensione ed espressive, sia per le abilità di lettura.
6. Il requisito curriculare minimo relativo alle conoscenze informatiche si considera soddisfatto se il candidato possiede certificazioni che attestino una conoscenza equivalente o superiore al possesso della cosiddetta patente informatica (*ECDL Core Start o Full Syllabus 5.0*) per almeno quattro moduli.
7. I requisiti curriculari minimi di cui al comma 3 si intendono automaticamente soddisfatti dai candidati che abbiano conseguito presso l'Università di Pavia una laurea triennale:
 - nella Classe delle lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (Classe 17) e nella Classe delle lauree in Scienze Economiche (Classe 28), per i corsi di laurea istituiti secondo l'ordinamento didattico di cui al D.M. 509/99;
 - nella Classe Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (Classe L-18) e nella Classe Scienze Economiche (Classe L-33), per i corsi di laurea istituiti secondo l'ordinamento didattico di cui al D.M. 270/04.
8. Al fine di consentire l'accesso anche a laureati con elevata preparazione che provengano da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti curriculari minimi di cui al comma 3, ma che siano in possesso di una elevata preparazione, corrispondente a una votazione di laurea di 110/110 (o equivalente per i titoli conseguiti all'estero), in classi di laurea diverse da quelle di cui al comma precedente, il Consiglio di Dipartimento, sentito il referente del corso di laurea magistrale, può prevedere un diverso percorso di ingresso e/o specifiche prove di ammissione.
9. Il candidato, cui non sia applicabile il comma 8 e che superi la soglia di tolleranza prevista per i requisiti curriculari minimi di cui al comma 4, su indicazione del Consiglio di Dipartimento,

sentito il referente del corso, può frequentare singoli insegnamenti offerti dal proprio Ateneo di provenienza o dall'Università degli Studi di Pavia e sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale. L'ammissione a quest'ultimo è comunque subordinata al superamento con esito positivo della prova di ammissione di cui al successivo comma 10.

10. La prova d'ammissione, volta a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, consiste in una prova scritta a risposta multipla di cui una sola esatta tra le tre elencate per ciascun quesito. Le materie oggetto della prova di ammissione sono le seguenti:
 - Microeconomia e Macroeconomia;
 - Matematica generale e Matematica finanziaria;
 - Statistica;
 - Economia aziendale e Economia e gestione delle imprese;
 - Istituzioni di diritto privato e Diritto commerciale.
11. Sono esonerati dall'obbligo della prova d'ammissione, e sono pertanto ammessi al corso di laurea magistrale, in quanto riconosciuti in possesso di personale adeguata preparazione, esclusivamente i laureati dell'Università di Pavia provenienti dai corsi di laurea triennale della classe delle lauree in Scienze Economiche (Classe 28) e della classe delle lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (Classe 17), istituiti secondo l'ordinamento didattico ex D.M. 509/99, e dai corsi di laurea triennale in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (Classe L-18) e di Scienze Economiche (Classe L-33), istituiti secondo l'ordinamento didattico ex D.M. 270/04 che abbiano conseguito il titolo con votazione finale uguale o superiore a 95/110.
12. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, purché in tempo utile per permettere una frequenza delle attività formative rispettosa delle eventuali propedeuticità e coerente con la struttura generale del corso di laurea magistrale e, in ogni caso, entro il 1° marzo di ogni anno. Si applicano al riguardo le disposizioni del Regolamento studenti. In particolare, possono procedere all'iscrizione sotto condizione gli studenti, iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Pavia di cui al comma 11, che al termine di scadenza di presentazione della domanda di ammissione abbiano già acquisito almeno 150 CFU.
Qualora la media dei voti degli esami sostenuti sia uguale o superiore a 25/30 (media aritmetica per i laureandi ex DM 509/99 e vecchio ordinamento e media ponderata per i laureandi ex DM 270/04), gli studenti sono esonerato dalla prova.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al corso di laurea magistrale danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di un numero intero di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. Ad ogni CFU erogato corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico). Per ciascun CFU, la corrispondenza tra le ore di *didattica frontale* impartite nel corso di laurea magistrale e le ore riservate allo studio individuale è la seguente:
 - nel caso di insegnamenti cui corrispondano almeno 6 CFU, circa 7 h e 30 m dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e circa 17 h e 30 m dedicate allo studio individuale;
 - nel caso di insegnamenti di lingue 10 ore di lezioni frontali e 15 ore di studio individuale;

- nel caso di attività didattiche di laboratorio, seminari, esercitazioni, circa 14 h e 30 m dedicate a lezioni frontali e circa 10 h e 30 m dedicate allo studio individuale.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
 5. L'attività didattica del corso di laurea magistrale è organizzata in due anni, ciascuno dei quali ripartito in due semestri.
 6. Per ogni anno accademico sono attivate tre sessioni di esame, di cui una al termine di ciascun periodo di attività didattica e una sessione di recupero. Il numero minimo di appelli di ciascuna sessione d'esame è pari a due. Per ciascun anno accademico, il numero minimo complessivo di appelli di esame è in ogni caso pari a 6. Possono essere concessi: un appello straordinario, nel periodo novembre - dicembre, riservato ai soli studenti laureandi con non più di due esami ancora da sostenere; appelli straordinari riservati agli studenti-atleti, di cui al successivo Art. 15 comma 2, in caso di impegni sportivi temporalmente coincidenti con il calendario degli esami.
 7. Per ogni anno accademico, sono attivate almeno 4 sessioni di laurea. Resta facoltà del Consiglio di Dipartimento prevedere sessioni straordinarie di laurea, in occasione della deliberazione di cui al successivo comma 8.
 8. I calendari delle lezioni, delle sessioni d'esame e delle sedute di laurea sono determinati dal Consiglio di Dipartimento entro le scadenze ministeriali per la compilazione della Scheda Unica Annuale (SUA) e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Art. 8 – Piani di studio

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici.
2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio: "standard" e "individuale".
5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio.
6. Per la coorte di riferimento il piano di studio standard è riportato nell'*Allegato n. 1*, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
7. Lo studente, che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello indicato in *Allegato n. 1*, può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
8. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, sentito il referente del corso di laurea magistrale, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.
9. Il piano di studio, sia standard sia individuale, non è più modificabile, nell'anno accademico di presentazione, dopo la data perentoria del 31 dicembre.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Il corso di laurea magistrale prevede attualmente accordi di doppia laurea con i seguenti Atenei:
 - Università di Strasburgo – Francia
 - Università di Tubingen - Germania
2. Eventuali nuovi accordi, stipulati dopo l'approvazione del presente Regolamento, saranno comunque validi per la coorte di riferimento.
3. L'individuazione degli studenti ammessi ai programmi di doppia laurea, i criteri e le modalità della loro iscrizione, le condizioni economiche, il contenuto del relativo piano di studi, il sistema di conversione dei voti, nonché ogni altro tema a ciò collegato o connesso, sono regolati, anche in deroga rispetto al presente Regolamento, da apposite Convenzioni bilaterali; informazioni specifiche sono rese disponibili nei bandi di ammissione.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Il corso di laurea magistrale non prevede vincoli di propedeuticità tra insegnamenti.
2. Il corso di laurea magistrale non prevede insegnamenti a frequenza obbligatoria. Eventuali obblighi di frequenza possono essere definiti dal Consiglio di Dipartimento e vengono resi noti nel programma annuale dell'insegnamento.
3. Anche quando non trova applicazione il comma 2, secondo periodo, il progetto formativo posto alla base del corso di laurea magistrale presuppone in ogni caso che lo studente partecipi a tutte le attività didattiche e formative organizzate nell'ambito degli insegnamenti facenti parte del corso, ivi comprese quelle seminariali, o di simulazione di attività lavorativa, o di discussione di casi. La frequenza alle lezioni, anche nei casi in cui non siano previsti specifici obblighi in tal senso, è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta dello studente (TAF D), gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale; il Consiglio di Dipartimento si riserva comunque la facoltà di valutare la coerenza di tali insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.
2. Nel piano di studi, oltre a essere inserite le attività nella misura stabilita per il conseguimento del titolo di studio, è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in soprannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari. Nell'ambito di tali crediti gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale.
Le attività formative in soprannumero non devono obbligatoriamente essere sostenute dallo studente al fine del conseguimento del titolo.
3. Come attività formative in soprannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi al di fuori dei 180 cfu necessari per il conseguimento della laurea triennale. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminarmente all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio.
4. Gli studenti non possono inserire nel piano di studio, tra gli insegnamenti liberi o in soprannumero, insegnamenti dell'offerta didattica di corsi di studio di area medica e sanitaria a numero programmato nazionale.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Nel corso di laurea magistrale possono essere riconosciute, all'interno delle attività a libera scelta degli studenti, e per un numero massimo di 6 CFU, le esperienze di stage svolte sia all'estero, nell'ambito del programma di mobilità internazionale Erasmus Traineeship, sia in Italia, nell'ambito di un progetto formativo coerente con gli obiettivi di apprendimento e di risultato previsti dal corso di laurea magistrale.
2. Le modalità di riconoscimento di tali attività e la loro valutazione ai fini della carriera dello studente sono stabilite con delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base del parere formulato dal tutor aziendale e dal docente referente del corso.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel corso di laurea magistrale non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative caratterizzanti, quelle affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto). Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (Art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
3. Il corso di laurea magistrale può prevedere, con delibera del Consiglio di Dipartimento sentito il parere del referente del corso, prove d'esame integrate, per più insegnamenti o moduli coordinati. In caso di prove d'esame integrate:
 - tutti gli insegnamenti e i moduli devono essere indicati nel piano di studio dello studente;
 - i docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente;
 - la valutazione del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
4. Le verifiche del profitto possono alternativamente consistere in:
 - esame nella forma orale;
 - esame nella forma scritta;
 - esame nella forma scritta e orale.

L'indicazione specifica della modalità viene riportata nel programma annuale dell'insegnamento.

5. Le verifiche finali comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale, di norma digitale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione d'esame può concedere all'unanimità la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Le conoscenze delle lingue straniere a livello introduttivo e/o perfezionamento e le esperienze di stage, riconosciute all'interno delle attività a libera scelta degli studenti, sono valutate con un giudizio di idoneità che non concorre al computo della media.
6. L'eventuale esito negativo della prova d'esame non preclude la possibilità di iscriversi all'appello successivo. Lo studente ha altresì la facoltà di ritirarsi durante la prova d'esame.

In caso di ritiro a seguito di annullamento della prova d'esame per ragioni di disciplina e con riserva di avviare il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 42, comma 3 del Regolamento studenti, è fatto divieto allo studente di sostenere l'esame nell'appello successivo.

7. L'insegnamento della “*Seconda lingua straniera – perfezionamento*” può essere scelto indipendentemente dall'insegnamento di “*Seconda lingua straniera – introduzione*” sostenuto durante il percorso triennale. Nel piano di studio l'insegnamento della “*Seconda lingua straniera – perfezionamento*” può essere sostituito da: un insegnamento erogato in altra lingua straniera solo nei casi in cui lo studente nel percorso triennale abbia già superato, con esito positivo, la prova d'esame relativa a detto insegnamento; un insegnamento della “*Seconda lingua straniera – introduzione*” soltanto qualora lo studente non abbia mai sostenuto un esame di livello introduttivo durante il percorso triennale. Per la sostituzione è sempre richiesta la presentazione di un piano di studio individuale, cui è necessario allegare apposita autocertificazione della carriera triennale.
8. Chiunque assuma, nel corso di un esame o di una verifica di profitto, comportamenti atti a compromettere il corretto e regolare svolgimento della propria o altrui prova, è allontanato dal Presidente della Commissione d'esame. Il Presidente della Commissione d'esame può segnalare l'accaduto al Direttore del Dipartimento il quale, previo parere non vincolante della Commissione disciplina del Dipartimento e tenuto conto della gravità della violazione, può segnalare il fatto al Rettore, ai sensi dell'Art. 42 del Regolamento studenti.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tende a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
2. La prova finale, cui si accede dopo aver acquisito almeno 96 CFU e che consente l'acquisizione di ulteriori 24 CFU, consiste nella redazione e discussione di una dissertazione scritta elaborata in modo originale dal candidato sotto la supervisione di uno o più docenti – con contenuto coerente con il percorso scelto e tale da dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e risultato previsti per il corso di laurea magistrale. Attraverso la dissertazione scritta, e la relativa discussione orale, sono dunque accertate e valutate:
 - l'adeguatezza delle conoscenze del candidato sul tema trattato, anche attraverso l'ampiezza della bibliografia e delle citazioni;
 - le capacità analitiche e di sintesi critica del candidato, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti teorici, quantitativi e operativi offerti dal corso di laurea magistrale;
 - la capacità del candidato di formulare proprie opinioni, supportate da una coerente motivazione e da metodi adeguati propri di uno o più ambiti disciplinari.
3. La dissertazione scritta ha per oggetto un tema scientificamente rilevante ed è finalizzata a dimostrare la capacità del candidato di applicare allo svolgimento del tema assegnato gli strumenti, i metodi e le tecniche propri degli insegnamenti che caratterizzano il percorso formativo del candidato. La tesi di laurea può avere per oggetto anche lo sviluppo, presso un'impresa multinazionale o un'istituzione internazionale, di uno specifico progetto preventivamente concordato tra il relatore designato dal Dipartimento e un responsabile presso la struttura ospitante.
4. La lingua impiegata nella dissertazione scritta e durante la discussione orale è, di norma, quella italiana. Nel caso in cui il candidato abbia svolto un periodo di studio all'estero o abbia sviluppato uno specifico progetto presso organizzazioni pubbliche o private straniere, ovvero qualora altre esigenze lo rendano necessario o opportuno in relazione agli obiettivi formativi e all'impostazione didattica del corso di laurea magistrale, ai fini della dissertazione scritta e della prova finale si può fare ricorso a una lingua diversa, a condizione che:

- la lingua straniera consista in una delle lingue principali dell'Unione Europea e, dunque, alternativamente, si faccia ricorso alla lingua inglese, francese, tedesca o spagnola;
 - l'utilizzo di tale lingua straniera sia stato autorizzato dal relatore;
 - il candidato predisponga, e depositi presso gli Uffici competenti, un *abstract* esteso della tesi redatto in lingua italiana, che riporti il titolo della tesi sia nella lingua straniera adottata sia in lingua italiana;
5. La votazione finale del corso di laurea magistrale (espressa in centodecimali, da un minimo di 66 a un massimo di 110, con eventuale lode) è assegnata da un'apposita Commissione di laurea in seduta pubblica, tenuto conto:
- del parere sul contenuto della tesi espresso dal relatore, dal correlatore e, se nominato, dal secondo correlatore;
 - dell'andamento della prova orale;
 - della media ponderata dei voti riportata dal candidato nel corso degli studi. I crediti formativi acquisiti in seguito al riconoscimento delle attività di cui all'Art. 15 comma 2) concorrono soltanto al conteggio dei crediti necessari per il conseguimento della laurea magistrale ma sono esclusi dal computo della media dei voti;
 - dell'intero percorso formativo del candidato.
6. La Commissione di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento ed è composta da almeno sette membri di cui almeno quattro devono essere docenti di ruolo responsabili di insegnamenti impartiti dal Dipartimento o mutuati da altri Dipartimenti o Università. Il Direttore di Dipartimento può altresì assegnare compiti di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la relazione oggetto di esame.
7. Presidente della Commissione è di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo, salvo espressa rinuncia del medesimo. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova finale e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione che sono docenti di ruolo il segretario incaricato della verbalizzazione.
8. Per la valutazione della tesi sono applicate le regole di seguito elencate. Ogni tesi è classificata in una delle categorie che seguono e l'appartenenza a una delle categorie è subordinata al possesso di tutte le caratteristiche specificatamente indicate per ciascuna di esse.

1) Tesi valutabile da 0 a 2 punti

Lo studente propone una mera ri-esposizione di ricerche sull'argomento. La tesi presenta limiti o lacune relativamente alla letteratura consultata o ai modelli o alle rilevazioni empiriche presentate.

2) Tesi valutabile da 3 a 4 punti

Lo studente espone il tema specifico sulla base di una conoscenza limitata delle ricerche esistenti sull'argomento. Organizza la materia in modo appena sufficiente. Si limita strettamente al tema specifico. Impiega un linguaggio corretto.

3) Tesi valutabile con 5 punti

Lo studente propone un'esposizione chiara e ordinata del tema oggetto della tesi; dimostra capacità di comprensione della bibliografia essenziale. Espone correttamente modelli o indagini empiriche. È stato in grado di costruire in modo coerente la tesi.

4) Tesi valutabile con 6 o 7 punti

Lo studente, oltre ad aver letto ed esposto correttamente i contenuti della bibliografia essenziale, presenta adeguatamente modelli teorici rielaborati o indagini empiriche originali, approfondisce temi connessi con l'oggetto del suo lavoro. È in grado di mostrare la validità delle connessioni che propone, di stabilire confronti, di introdurre elementi di problematicità.

5) Tesi valutabile con più di 7 punti

Lo studente dimostra di avere autonomia di giudizio, capacità critiche personali e originalità. Ha particolarmente approfondito aspetti specifici della materia affrontando tematiche di rilevante impegno

concettuale sul piano modellistico o sul piano della raccolta ed elaborazione di materiale empirico. La sua conoscenza, oltre che della bibliografia, della modellistica o delle indagini empiriche sull'argomento è vasta. Nella discussione è capace di mostrare interesse, competenza e esaustività.

In tal caso il relatore deve avvisare il Direttore di Dipartimento almeno 15 giorni prima della seduta di laurea, chiedendo la nomina di un secondo correlatore. La richiesta deve essere accompagnata da una *relazione del relatore* in cui essa sia *chiaramente* motivata in termini di:

- (a) impegno concettuale della trattazione;
- (b) vastità della conoscenza della letteratura, della modellistica e delle tecniche d'indagine empirica;
- (c) esaustività;
- (d) evidenza delle capacità critiche e originalità rispetto alla letteratura in materia.

Il Direttore sceglie il secondo correlatore in altra area disciplinare rispetto a quella del relatore.

6) Assegnazione della lode

L'assegnazione della lode:

- se proposta per candidati con media non inferiore a 106/110, è in ogni caso subordinata alla presenza delle caratteristiche considerate al punto 5), ma non richiede la presenza di un secondo correlatore;
- se proposta per candidati con media inferiore a 106/110, è subordinata alla presenza delle caratteristiche considerate al punto 5) e richiede presenza di un secondo correlatore.

L'assegnazione della lode a candidati con media inferiore a 103/110 è da considerarsi eccezionale e deve essere giustificata con documentate motivazioni di grande originalità. In ogni caso non può conseguire la lode un candidato con media inferiore a 100. Le medie di cui al presente punto 6) tengono conto delle lodi conseguite dal candidato nel corso degli esami e delle valutazioni finali di profitto. Ai fini del calcolo di tali medie, le lodi sono valutate pari a 0,30 centodecimi e viene sommata alla media ponderata dei voti degli esami espressa in centodecimi.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Possono essere convalidare, come crediti formativi, conoscenze ed abilità extra universitarie, debitamente autocertificate o documentate e precisamente:
 - a. per conoscenze certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, sino a 6 CFU; per abilità professionali anche certificate individualmente ai sensi della normativa vigente non vengono riconosciuti CFU;
 - b. per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.
2. Su richiesta dello studente e in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Senato Accademico, possono altresì essere riconosciute, quali crediti formativi universitari nell'ambito delle attività a libera scelta del piano di studio (TAF D), le seguenti attività:
 - a) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo fino ad un massimo di 6 CFU;
 - b) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino ad un massimo di 3 CFU;
 - c) qualificazione in “zona medaglie” ai Campionati universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale fino ad un massimo di 3 CFU.
3. Ai sensi dell'Art. 14 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le tipologie di cui ai commi 1) e 2) è pari a 12.
Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento, di concerto con la Commissione paritetica e in collaborazione con il referente del corso di laurea, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze ed abilità individuali dello studente; viene esclusa qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti già acquisiti

1. Il passaggio da altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Pavia o il trasferimento da altri Atenei sono consentiti previa verifica del possesso dei requisiti curriculari minimi e dell'adeguata personale preparazione, secondo le regole e i criteri di cui all'Art. 6. In assenza dei requisiti curriculari minimi non è possibile l'iscrizione al corso di laurea magistrale. In assenza di una adeguata preparazione personale, sulla base di quanto stabilito dall'Art. 6, comma 11, gli studenti interessati devono sostenere la prova di ammissione di cui al comma 10. Nel caso di studenti stranieri è fatta salva la possibilità di ricorrere a colloqui con gli interessati.
2. Il Consiglio di Dipartimento, dietro parere dell'apposita Commissione trasferimenti o del referente del corso di laurea magistrale, dispone il trasferimento o il passaggio e decide la misura del riconoscimento dei crediti formativi universitari già acquisiti, se funzionali con il tipo di profilo delineato dagli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. In ogni caso, per crediti formativi universitari maturati in corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera altresì sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito il titolo di laurea presso l'Ateneo o in altra Università italiana o straniera e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di laurea magistrale.
4. Il periodo di validità temporale dei crediti formativi acquisiti è fissato in 6 anni. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni dell'Art. 46 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Il Consiglio di Dipartimento promuove la permanenza all'estero degli studenti nell'ambito dei programmi di mobilità e cooperazione tra il Dipartimento e omologhi Dipartimenti, o Facoltà, sia europei che extra-europei; le attività svolte all'estero sono riconosciute analoghe a quelle offerte dal Dipartimento a parità di impegno dello studente e di coerenza dei contenuti con il percorso formativo.
2. Il Learning Agreement è il documento che definisce il progetto delle attività formative da sostenere all'estero, nella scelta delle quali si dovrà perseguire non tanto la ricerca dei medesimi contenuti quanto la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
3. Al termine del periodo di studio all'estero, il Consiglio di Dipartimento, su richiesta dello studente e sulla base del Learning Agreement e dei risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall'Ateneo straniero (attraverso il "Transcript of Records"), riconosce le attività formative svolte dallo studente e l'eventuale relativa votazione.
4. Le modalità di organizzazione e riconoscimento dei periodi di permanenza all'estero (nell'ambito del programma di mobilità e cooperazione tra le Università) sono definite dal Consiglio di Dipartimento, di concerto con la Commissione paritetica e i competenti delegati di Dipartimento.
5. Per ulteriori disposizioni in materia di mobilità internazionale si rimanda all'Art. 19 del Regolamento studenti e all'Art. 50 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. Per gli studenti iscritti al 1° anno l'ammissione al secondo anno non prevede blocchi né altri requisiti.
2. Gli studenti provenienti da altri Atenei o da altri CdS, attivati dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali o da altri Dipartimenti dell'Ateneo, possono essere ammessi al secondo

anno purché soddisfino i requisiti curriculari minimi e di preparazione personale previsti per l'ammissione al corso di laurea magistrale all'Art. 6 del presente Regolamento e vengano loro riconosciuti, da parte del referente del corso, almeno 30 CFU della loro carriera pregressa.

3. Nel caso in cui sussistano i requisiti curriculari minimi, ma il voto di laurea sia inferiore a quanto previsto all'Art. 6 comma 11 del presente Regolamento, per l'ammissione al secondo anno gli studenti devono preliminarmente sostenere con esito positivo la prova di ammissione.

Art. 19 – Certificazioni

1. Il Consiglio di Dipartimento può equiparare certificazioni linguistiche internazionali (quali PET, FCE, TOEFL, DELF, DALF, DFP, DELE, Goethe-Zertifikat ecc.) ai fini del superamento delle prove di Lingua perfezionamento.